

N. R.G. 28709/2021



Repubblica Italiana
Tribunale di Milano
Sezione XV Civile
Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dott. Angelo MAMBRIANI	Presidente relatore
Dott. Guido VANNICELLI	Giudice
Dott. Daniela MARCONI	Giudice

decidendo sul reclamo avverso l'ordinanza emessa il 9 giugno 2021 da questo Tribunale – Sezione XV civile - Specializzata in materia di impresa – in persona del G.D. Amina SIMONETTI (r.g. n. 22751/2021; di seguito "l'Ordinanza"), proposto il 25 giugno 2021 da:

QUIRICO S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Saverio Spolidoro e Tobia Bianchini

RECLAMANTE

CONTRO

BILGIC S.p.A., rappresentato e difeso dagli Avv. Giampiero Zingari e Eleonora D'Orta

RECLAMATO

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza camerale tenuta il 7 ottobre 2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Pagina 1

Parte reclamante chiede la revoca dell'Ordinanza: a) nella parte in cui ha sospeso l'esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci di Quirico s.r.l. in liquidazione (di seguito: Quirico) del 26 febbraio 2021 di nomina del liquidatore sociale e attribuzione dei relativi poteri, adottata con una maggioranza del 52,5% del capitale sociale;

b) nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.

* Quanto al requisito del *fumus boni iuris* l'Ordinanza ha così motivato:

«Va invece accolta la richiesta di sospensione della efficacia della delibera dell'assemblea dei soci del 26 febbraio 2021 che, validamente costituita con la partecipazione di tutti i soci, ha però deliberato, come denunciato in ricorso, senza il raggiungimento della maggioranza dei due terzi dei soci previste dall'art 2487 c.c. e 16 dello Statuto sopra riportato. L'art 2487 comma 1 c.c. dispone che gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento prevista dall'art 2484 comma 1 n. 3) c.c., debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi con le maggioranze previste per la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto sul numero, nomina dei liquidatori e criteri della liquidazione. L'art. 16 sopra citato dello Statuto di Quirico srl stabilisce che le delibere assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale. Quindi l'assemblea dei soci all'assemblea del 26 febbraio 2021 convocata per la nomina del liquidatore e la decisione sui criteri di liquidazione avrebbe dovuto deliberare con la maggioranza statutaria dei 2/3. La delibera di nomina del liquidatore è stata invece assunta con il voto favorevole dei soli soci rappresentanti il 52,5% del capitale sociale, non con la maggioranza qualificata di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale avendo il socio Biloni titolare del 47,5% votato contrariamente alla proposta».

Parte reclamante ha dedotto l'erroneità della decisione reclamata nell'interpretare il disposto dell'art. 16 dello statuto sociale e dell'art. 2487, comma 1, c.c.

La norma statutaria dispone:

«Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale. Tutte le altre deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale».

Preso atto che lo statuto prevede per la nomina del liquidatore – da collocarsi tra le “altre deliberazioni” – un *quorum* deliberativo pari alla maggioranza del capitale sociale, il reclamante assume che l'Ordinanza è erronea nella parte in cui interpreta il disposto dell'art. 2487, comma 1, c.c., nella parte in cui prevede:

“[...] gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

[...]

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società”

Ad avviso del reclamante, l'errore consisterebbe nell'aver il primo Giudice ritenuto che tale norma codicistica “non faccia riferimento a sé stessa – cioè alle norme che per legge stabiliscono in generale i quorum assembleari richiesti per effettuare tali modificazioni – ma alle particolari disposizioni dello statuto, eventualmente derogatrici di tali disposizioni, che regolano tali materie”. Ciò posto, il reclamante deduce che “fissando con l'art. 2487 c.c. il quorum per l'elezione dei liquidatori per relationem al quorum previsto dalla legge per le deliberazioni dell'assemblea relative alle modifiche dell'atto costitutivo, il legislatore abbia voluto stabilire il quorum legale per tale nomina, e non anche agganciare inderogabilmente la maggioranza necessaria per la nomina dei liquidatori a quella statutariamente fissata per la modifica dello statuto”. In particolare osserva che è ben possibile stabilire nello statuto *quorum* rafforzati per le modifiche statutarie lasciando invariati, rispetto a quelli stabiliti dalla legge, quelli per la nomina dei liquidatori.

* Quanto al requisito del *periculum in mora*, l'Ordinanza ha così motivato:

«Nel bilanciamento degli interessi in gioco non può non considerarsi, al fine di decidere sulla richiesta di sospensione della esecutività della delibera, la sussistenza di un interesse prevalente della società e degli stessi soci a che la fase di liquidazione si fondi su una decisione assembleare stabile, legittima, valida».

Deduce il reclamante che, così ragionando, si finisce per identificare il requisito del *fumus* con quello del *periculum*, inammissibilmente pervenendosi a sopprimere il requisito stesso.

* Il reclamo è infondato e deve essere respinto, con conferma dell'Ordinanza.

Quanto al requisito del *fumus boni iuris* – nel caso di specie avente ad oggetto l'interpretazione di una disposizione di legge che richiama i *quorum* per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto e di una norma statutaria a sua volta concernente il *quorum* previsto per le modifiche statutarie ed altre deliberazioni - occorre premettere che la Corte di cassazione ha più volte affermato, in decisioni sul punto qui pienamente condivise, che nell'interpretazione delle norme statutarie – in quanto regole di funzionamento di un ente avente personalità giuridica e che come tale si relaziona

con i terzi - deve essere privilegiato un criterio oggettivo, volto a garantire la massima certezza in tutti i rapporti disciplinati per via statutaria ⁽¹⁾.

Nel caso di specie, come correttamente dedotto da parte reclamata, l'interpretazione da dare al combinato disposto dell'art. 2487, comma 1, c.c. e dell'art. 16 dello statuto sociale è del tutto univoca, alla luce del combinato disposto degli artt. 2480 e 2479 bis, comma 3, c.c.

Secondo quest'ultimo, infatti, le modifiche statutarie sono adottate "*con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale*", tuttavia "*salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo*".

L'art. 2487, comma 1, c.c. prevede che la deliberazione di nomina dei liquidatori sia adottata con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Così facendo, la legge introduce un'eccezione specifica – relativa alla nomina dei liquidatori – alle norme generali legislative o statutarie in materia di *quorum* deliberativi, estendendo alla nomina dei liquidatori quello previsto dalla legge o dallo statuto stesso per le modifiche statutarie.

In questo modo la legge integra lo statuto, derogando alla generale disciplina anche statutaria prevista per i *quorum* assembleari, disponendo, in sostanza, che alla delibera di nomina dei liquidatori non si applica disciplina generale ma quella prevista per le modifiche statutarie.

Orbene, ritiene il Tribunale che, a fronte dell'eccezione integrativa prevista dalla legge, se lo statuto, dopo avere previsto un *quorum* rafforzato per le modifiche statutarie cui accede *ex lege*, per speciale estensione integrativa, la delibera di nomina dei liquidatori, vuole invece prevedere per quest'ultima un *quorum* diverso da quello previsto dalla legge, deve dirlo esplicitamente ed espressamente, altrimenti appunto operando automaticamente la speciale integrazione normativa estensiva, estensione contro la cui operatività lo statuto non ha manifestato espressa opzione.

Né è possibile considerare utile, ai fini dell'esclusione dell'operatività della norma legale speciale estensiva, una mera indicazione statutaria, generale e residuale, dell'applicazione di determinati *quorum* ad "altre deliberazioni" – altre rispetto alle modifiche statutarie -, perché è proprio a questa disposizione generale che la legge ha inteso derogare stabilendo la disposizione estensiva speciale.

Nel caso di specie, l'art. 16 dello statuto di Quirico prevede, per le modificazioni dell'atto costitutivo, un *quorum* dei 2/3 del capitale.

Ne consegue che, anche e proprio in base alle disposizioni dello statuto di Quirico, in ragione dell'estensione integrativa di cui al primo comma dell'art. 2487 c.c., il *quorum* per la nomina dei liquidatori è quello dei 2/3 del capitale sociale. In tal senso la disposizione statutaria residuale relativa alle altre deliberazioni, nella sua genericità, è inidonea a far ritenere derogata la regola speciale estensiva prevista dall'art. 2487, comma 1 c.c.

¹⁾ Cass. n. 29700 del 2019; Cass. n. 13845 del 2019; Cass., n. 4388 del 2014.

E' appena il caso di aggiungere che, a ragionare diversamente, si finirebbe per disinnescare la portata normativa della regola stabilita dalla norma appena citata, poiché – siccome i *quorum* rafforzati statutariamente previsti per le modifiche dello statuto sono pressoché sempre norme speciali rispetto ad una disciplina generale più ampia prevista per le altre deliberazioni assembleari -, se si ritenesse che la disciplina statutaria generale possa derogare alla speciale norma integrativa legale, quest'ultima non si applicherebbe mai.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni appena svolte, l'Ordinanza reclamata deve essere confermata in punto di sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Alla stessa conclusione deve addivenirsi con riferimento al requisito del *periculum in mora*. Anzitutto è da dirsi che, rispetto alla nomina di un organo sociale, quale il liquidatore, l'interesse della società è neutro, nel senso che per essa è indifferente che la carica sia ricoperta da una persona piuttosto che da un'altra.

Ciò è tanto vero che nemmeno la società reclamante – su cui incombe il relativo onere - ha saputo indicare quale sarebbe, in questo caso di nomina illegittima del liquidatore, il suo interesse (sul piano sociale, ovviamente) a mantenere efficace la nomina che sia addirittura prevalente su quello del socio impugnante.

Ed allora si può concludere che, nel caso di invalidità della delibera di nomina degli organi sociali, almeno in linea di massima e salve specifiche eccezioni che qui non ricorrono, si registra una convergenza dell'interesse del socio impugnante e della società stessa ad vedere sospesi gli effetti della delibera illegittima. In tal senso è consolidata la giurisprudenza non solo di questo Tribunale (2).

Si deve aggiungere che le affermazioni contenute nell'Ordinanza, lungi dall'essere di mero stile, rispecchiano una realtà ben nota, ovvero che l'adozione di delibere illegittime di nomina degli organi sociali – specie quelle degli organi di amministrazione dotati di legale rappresentanza – trascinano con sé una serie di reazioni, sia sul piano giudiziario, sia sul piano della contestazione della validità degli atti compiuti, sia nei rapporti tra i soci che risultano particolarmente deleterie per il regolare svolgimento non solo della vita dell'ente, ma anche dell'attività imprenditoriale che ne è oggetto.

A tali considerazioni, nel caso di specie, si può aggiungere – il che è emblematico – che il socio ricorrente ha evidenziato, in capo al liquidatore nominato, profili di potenziale conflitto di interessi – sia pur contestato dalla Società stessa - potenzialmente deleteri per l'attività svolta dalla Società.

²⁾ Trib. Milano, SSI, ord. 05.02.2018; Trib. Milano, SSI, ord. 01.12.2020; Trib. Milano, SSI, ord. n. rg. 22751/2021 del 09.06.2021; Trib. Roma, SSI, 24.02.2017.

Infine il *periculum in mora* ha ricevuto conferma in ragione della evidente intenzione manifestata dal sig. Tassinari - liquidatore la cui nomina è stata sospesa – a proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, tanto da avere convocato un'assemblea in data 6 ottobre 2021 avente all'ordine del giorno proprio le statuizioni in materia di criteri della liquidazione e poteri del liquidatore, assemblea poi svoltasi e conclusasi con apposita deliberazione, in ordine alla quale parte reclamata si è riservata l'impugnazione.

* La conferma dell'Ordinanza in punto di sospensione di esecuzione ed effetti della delibera di nomina del liquidatore comporta la reiezione del motivo di reclamo relativo alla compensazione delle spese di lite disposta nell'Ordinanza, rimanendo ferma, in quella sede, la situazione di reciproca soccombenza delle parti.

* Il regime delle spese di questo giudizio di reclamo segue il principio di soccombenza, talchè parte reclamante deve essere condannata al pagamento, in favore di parte reclamata, delle spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo le disposizioni del D.M. n. 55 del 2014 ed allegate tabelle.

P. Q. M.

Visti gli artt. 669 *septies* comma 2 e 669 *terdecies* c.p.c.,

- I) RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata.
- II) CONDANNA parte reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di parte reclamata, che si liquidano in euro 7.000,00, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

Milano, 7 ottobre 2021

Il Presidente
ANGELO MAMBRIANI